

## REGOLAMENTO (CE) N. 1431/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1313/96<sup>(4)</sup>, ha previsto misure transitorie fino al 30 giugno 1997 per agevolare il passaggio al regime applicabile all'importazione dei prodotti di sostituzione dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, conformemente allo stesso regolamento, per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round,

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1998 dal regolamento (CE) n. 1161/97, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1998 le misure sopra menzionate;

considerando che per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore dei cereali, connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati ACP o dei PTOM,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/90, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e

0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare, ha previsto talune modalità di applicazione relative alle condizioni preferenziali di esenzione dal prelievo all'importazione dei prodotti di cui ai suddetti codici NC; che, poiché a partire dal 1° luglio 1995 i prelievi sono sostituiti dai dazi doganali ed è soppressa la fissazione anticipata dell'onere all'importazione, si è reso necessario adattare in via transitoria le suddette voci dopo tale data;

considerando che i dazi della tariffa doganale comune applicabili sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2245/90 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli:

##### \*Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(5)</sup>, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95 originari degli Stati ACP figurano nell'allegato del presente regolamento.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, i dazi doganali ridotti indicati nell'allegato del presente regolamento, applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati originari degli Stati ACP, beneficiano della seguente riduzione:

— 2,19 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 99 ed ex 0714 90 19, escluse le radici di arrow-root;

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 11.